

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	49
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	60
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	51
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52
Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome di talidomide. Testo unificato C. 263 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	53
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	67

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	55
--	----

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

**La seduta comincia alle 15.15.**

**DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della**

**protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.**

**C. 2616 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2014.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero dell'interno (*vedi allegato 1*), contenenti i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 16 settembre scorso con riferimento ai profili di carattere finanziario delle disposizioni recate dal provvedimento in discussione.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2616 Governo, di conversione del decreto-legge n. 119 del 2014, recante Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative sezioni è stata riferita ad un periodo di sei mesi, tenuto conto del momento in cui è stato predisposto il provvedimento in esame e non di quello dell'effettiva pubblicazione dello stesso in *Gazzetta Ufficiale*;

l'attività delle prefetture per il supporto logistico delle nuove commissioni territoriali, istituite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, riproponendo un modello organizzativo già sperimentato per le commissioni esistenti, avverrà nell'ambito delle risorse già stanziato a legislazione vigente e non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la quantificazione degli oneri per il lavoro straordinario del personale di sup-

porto delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è pari a 27.822 euro per ciascuna commissione, tenendo conto anche degli oneri a carico dello Stato relativi all'IRAP e agli oneri previdenziali;

il meccanismo individuato dall'articolo 7 sterilizza, ai fini del patto di stabilità interno, una quota delle spese assunte dai comuni chiamati a fronteggiare gli eccezionali flussi migratori nel limite massimo del 50 per cento delle risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione delle sanzioni a carico degli enti locali inadempienti, che sono assunte a compensazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del beneficio finanziario;

l'individuazione dei comuni interessati dai flussi migratori beneficiari dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese necessarie a fronteggiare i suddetti flussi migratori, di cui all'articolo 7, avverrà con un decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 15 ottobre 2014;

la previsione della percentuale del 50 per cento, anziché della grandezza assoluta degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni per gli enti inadempienti, prevista dall'articolo 7, dipende dalla circostanza che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, non erano ancora disponibili i dati necessari a causa dello slittamento del termine per l'approvazione del consuntivo, da cui decorre il termine per l'invio da parte degli enti locali delle certificazioni attestanti il rispetto del patto di stabilità;

alla data del 18 settembre 2014 risultano affluiti all'articolo 22 del capitolo 2439 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato somme pari a 122,7 milioni di euro, sufficienti ad assicurare la copertura degli oneri relativi all'anno 2014 previsti dall'articolo 10;

la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 10, nella misura di 10.683.060

euro a decorrere dal 2015, ha cadenza annuale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: euro 10.683.060 aggiungere la seguente: annui ».

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.**

**C. 2621 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

Rammenta che, con il Protocollo del 1999 in esame, viene modificata la Convenzione del 1980, attualmente in vigore in Italia, essendo stata ratificata con la legge n. 976 del 1984, e che il provvedimento consta del Protocollo di modifica della Convenzione come risultante dalle modifiche apportate, di un ulteriore Protocollo sui privilegi e le immunità e di 7 appendici tecniche in materia di contratti di trasporto, merci pericolose, veicoli adibiti al

traffico ferroviario internazionale, infrastrutture, materiale ferroviario. Ricorda altresì che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva che, secondo la relazione tecnica, il nuovo sistema di calcolo del contributo di partecipazione all'OTIF comporterà per l'Italia un incremento della quota contributiva annua pari a circa 28.200 euro ed un ulteriore incremento, riferito alla quota collegata all'ordinamento delle Nazioni Unite, pari a circa 107.100 euro. In proposito, pur prendendo atto di tali previsioni (che vanno a comporre l'onere annuo complessivo di circa 135.300 euro previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica), rileva che la relazione tecnica non esplicita i dati e gli elementi posti alla base delle quantificazioni.

Sempre con riferimento all'entità del contributo di adesione richiesto all'Italia, segnala che non sembrerebbero derivare effetti finanziari dall'articolo 6 del Protocollo del 1999, che con riferimento al meccanismo di finanziamento dell'Organizzazione prevede in via transitoria l'applicazione di un sistema di calcolo precedente rispetto a quello introdotto con il medesimo Protocollo. Ritiene che sul punto andrebbe comunque acquisita una conferma del Governo.

In ordine agli oneri per le missioni collegati alla partecipazione ai lavori degli organismi dell'OTIF, osserva che la nuova Convenzione prevede il funzionamento di una Commissione di esperti tecnici non contemplata dalla precedente Convenzione del 1980. In proposito evidenzia che la relazione tecnica esclude effetti onerosi, affermando che la Commissione è chiamata a provvedere su attività già svolte, a legislazione vigente, tramite i funzionari dell'ambasciata italiana in Svizzera. Al riguardo reputa che andrebbe acquisita una conferma, atteso che dall'entrata in funzione di un nuovo organismo potrebbe derivare un aumento delle spese per mis-

sioni anche nel caso in cui le relative funzioni siano già state esercitate, in precedenza, con altre modalità.

Non formula osservazioni, infine, con riferimento alle norme del Protocollo sui privilegi e le immunità che garantiscono all'Organizzazione e ai suoi funzionari forme di esenzione fiscale, posto che esse non modificano il regime già applicato a normativa vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, come previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 135.280 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si prevede, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al provvedimento in esame e che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile e destinate a spese derivanti da obblighi comunitari ed internazionali nell'ambito del programma « Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario » e, comunque, della missione « Diritto alla mobilità » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, all'incremento della quota contributiva annua posta a carico dell'Italia e destinata al finanziamento delle spese derivanti dalla partecipazione del nostro Paese all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali

ferroviari. In merito alla norma di copertura finanziaria fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, giudica opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, quali capitoli potrebbero essere interessati dall'applicazione della clausola di salvaguardia e se l'attuazione della stessa possa pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 731 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2014.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, ad integrazione dei chiarimenti già forniti nella precedente seduta, in ordine ai possibili riflessi finanziari derivanti dall'applicazione di taluni principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, conseguenti ad eventuali investimenti a carico delle pubbliche amministrazioni nei settori interessati dalla nuova disciplina (sistemi di interconnessione fra trasporto pubblico e privato; miglioramento della sicurezza per bici-

clette e ciclomotori; realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e della segnaletica; accessibilità dei dati sui veicoli e sulle infrazioni attraverso strumenti telematici), osserva che l'intento della delega in argomento è procedere al riordino, e non all'individuazione di una nuova disciplina, in materia di Codice della strada, e che pertanto i settori sopra evidenziati, essendo già previsti dall'attuale Codice, saranno oggetto di riorganizzazione, nei limiti delle attuali disponibilità finanziarie, non comportando, appunto, ulteriori oneri per le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Circa i possibili effetti finanziari derivanti da una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso dei pagamenti effettuati entro termini abbreviati, fa presente che ad oggi non si ha ancora la disponibilità di dati ufficiali sugli effetti derivanti dall'introduzione della riduzione del 30 per cento delle sanzioni amministrative, alla fisiologica incertezza delle entrate da sanzioni aggiungendosi l'altrettanto incerta valutazione dei benefici effetti derivanti dalla riduzione di cui sopra. Precisa che, in merito, il provvedimento di delega in esame prevede una revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, prevedendo, in particolare, la graduazione delle sanzioni medesime. Pertanto, sottolinea che ad oggi non è dato sapere come si procederà a tale revisione e graduazione, né tantomeno prevedere i relativi effetti finanziari.

In merito ai possibili riflessi onerosi connessi all'iscrizione volontaria del telaio delle biciclette nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, in mancanza di una specifica previsione di oneri a carico del richiedente, evidenzia che le annotazioni nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del numero di telaio delle biciclette, peraltro da apporre facoltativamente, saranno gestite nei limiti degli attuali stanziamenti a favore del CED del richiamato Dipartimento.

Riguardo alla previsione in base alla quale il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni dovrebbe avere la durata di un anno e dovrebbe essere effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti, osserva invece che si possono in effetti non escludere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in relazione ai quali, peraltro, l'Amministrazione direttamente interessata non potrà far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, nel prendere atto dei chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, ritiene che le questioni concernenti le eventuali conseguenze finanziarie derivanti, rispettivamente, dalla riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso dei pagamenti effettuati entro termini abbreviati e dalla modifica della durata temporale del rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni, necessitano comunque di un ulteriore approfondimento. Alla luce di tali considerazioni, propone un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento, precisando che la Commissione potrà comunque eventualmente esprimere il parere di competenza, a seconda dei tempi di esame del provvedimento in sede referente, anche direttamente all'Assemblea.

**Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome di talidomide.**

**Testo unificato C. 263 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 263 e abbinate, recante modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide, è stato avviato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 novembre 2013. Fa presente che, in quella occasione, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica, fissandone il termine per la presentazione al 5 dicembre 2013.

Segnala che il 16 settembre 2014 è pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione, predisposta dal Ministero della salute e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che è in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Osserva che la relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, con riguardo all'estensione dell'arco temporale entro il quale è possibile riconoscere ai soggetti affetti da talidomide l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, quantifica il relativo onere annuo in euro 6.206.267,53. La medesima relazione ravvisa pertanto una non corretta quantificazione degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato in esame, individuati nella misura di 600 mila euro a decorrere dal 2014, nonché la conseguente non congruità della relativa copertura finanziaria prevista a valere su una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Evidenzia inoltre come la stessa relazione precisi che comunque non è nelle correnti disponibilità di bilancio del Ministero della salute un congruo stanziamento, tale da garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, nel verificare negativamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, evidenzia che la stessa non

individua correttamente l'onere relativo all'anno 2014, comprensivo degli arretrati 2008-2013, specificando che tale onere, da una analisi delle informazioni riportate nella medesima relazione, dovrebbe essere pari a circa 42 milioni di euro. In ogni caso, la Ragioneria generale dello Stato rileva come la copertura finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 3, del testo unificato in esame, faccia fronte ad un onere a regime, pari a 600 mila euro annui, significativamente inferiore rispetto a quello effettivo quantificato dalla relazione tecnica del Ministero della salute.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene quindi opportuno indirizzare al presidente della Commissione di merito una lettera, a sua firma, volta a segnalare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati dalla Ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare la possibilità di risolvere tali profili nel prosieguo dell'esame in sede referente tramite opportune modifiche al testo del provvedimento.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta da ultimo formulata dal presidente circa l'opportunità di indirizzare una lettera a sua firma al presidente della Commissione di merito, allo scopo di evidenziare i profili tuttora problematici dal punto di vista finanziario del provvedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel concordare anch'egli con la proposta da ultimo formulata dal presidente, rileva tuttavia come il provvedimento in esame meriterebbe una riflessione maggiormente approfondita, dal momento che, sebbene esso interessi una platea particolarmente ridotta di soggetti, il Ministero della salute ha dimostrato nel caso di specie di avere scarsa consapevolezza dei profili finanziari connessi alla sua effettiva attuabilità. Da questo punto di vista, ritiene particolarmente utile la funzione svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze in chiave di verifica e di controllo degli oneri effettivamente ascrivibili ai diversi interventi legislativi, inclusi quelli concernenti l'ambito sanitario.

Come peraltro emerso anche dalle conclusioni della recente indagine conoscitiva condotta sul tema nel corso della presente legislatura congiuntamente alla XII Commissione affari sociali, a suo giudizio appare sempre più evidente che, puntando sui processi di riorganizzazione e di efficientamento dell'intero comparto della sanità, nonché contrastando efficacemente i fenomeni di cattiva gestione ad oggi ancora così diffusi, sarebbe possibile realizzare nel predetto comparto significativi risparmi, nell'ordine di diversi miliardi di euro nell'arco dei prossimi anni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che, come stabilito, procederà all'invio al presidente della Commissione di merito di una lettera nei termini in precedenza illustrati.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.**

**Atto n. 109.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2014.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento ad uno specifico quesito sollevato nel corso della precedente seduta dal gruppo M5S, osserva che l'uso della parola « fondo » nella denominazione del Fondo edifici di culto potrebbe avere ingenerato confusione e indotto a considerarlo come un fondo immobiliare e quindi a formulare la richiesta di chiarimento relativa ad altri eventuali fondi immobiliari gestori di edifici scolastici. Evidenzia, altresì, che il Fondo edifici di culto non è un fondo immobiliare, bensì un ente pubblico, inserito nella lista S13 delle amministrazioni pubbliche redatta dall'Istituto di statistica, di cui l'ultimo aggiornamento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 2014. Evidenzia, inoltre, come il bilancio del predetto Fondo costituisce un'appendice del bilancio del Ministero dell'interno ed è articolato in missioni e programmi come il resto del bilancio dello Stato. Nello specificare che la modifica normativa in esame sembra fare riferimento agli enti pubblici possessori di edifici scolastici, ribadisce infine che, come già accertato da una nota del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ente in questione possiede un solo edificio scolastico.

Francesco CARIELLO (M5S) ritiene che quanto testé riferito dal rappresentante del Governo non fornisce le necessarie delucidazioni rispetto ai quesiti puntualmente posti dal gruppo M5S nel corso della precedente seduta, giacché l'aver specificato la natura pubblica del Fondo edifici di culto non appare sufficiente a fugare le criticità e le perplessità che, a suo giudizio, tuttora accompagnano l'inserimento del predetto ente tra i soggetti eventualmente fruitori delle risorse dell'otto per mille a gestione statale destinate agli interventi straordinari nel campo dell'edilizia scolastica.

Rileva, inoltre, come, allo stato, appaia inevaso anche il quesito da egli stesso formulato nella precedente seduta circa l'eventuale esistenza di altri edifici adibiti all'istruzione scolastica ed afferenti ad altri fondi o ad altre istituzioni, i quali, in caso affermativo, andrebbero anch'essi conseguentemente menzionati ed inseriti nella disciplina in esame. Rileva, altresì, come il Governo non abbia fornito un riscontro neppure alla richiesta concernente i criteri che debbono presiedere all'attività di valutazione sulle singole iniziative da parte delle commissioni tecniche di cui all'articolo 5 del provvedimento in discussione.

Alla luce pertanto delle numerose questioni sulle quali il Governo non ha ancora fornito una soddisfacente risposta, ritiene che la Commissione non sia allo stato nelle condizioni di poter procedere ad una positiva conclusione dell'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA (M5S), nel richiamare le considerazioni da egli stesso già espresse nel corso della seduta del 16 settembre scorso, rileva, alla luce anche dell'ultimo rapporto pubblicato da Cittadinanzattiva sul tema della sicurezza, qualità e accessibilità a scuola, lo stato drammatico in cui versano gli edifici scolastici italiani. Stigmatizza pertanto lo stravolgimento della volontà originariamente espressa dal Parlamento, con l'approvazione dell'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, compiuto dal Governo attraverso l'inserimento del Fondo edifici di culto tra i soggetti eventualmente fruitori dei contributi connessi alle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale destinate ad interventi straordinari di edilizia scolastica. Premesso di avere informato di tale incresciosa circostanza anche il Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene che la Commissione, qualora esprimesse sullo schema di decreto il parere di competenza senza apportare al testo le modificazioni ritenute opportune e già segnalate dal gruppo M5S, se ne assumerebbe la piena responsabilità.

Francesco CARIELLO (M5S) ricorda che tra le richieste di modifica del testo formulate dal M5S nel corso della precedente seduta vi era anche quella volta a differire il termine della presentazione delle domande per l'ammissione alla ripartizione delle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI precisa che cura del Governo è stata quella di fornire i chiarimenti richiesti con riferimento a specifici aspetti richiamati dalla lettera delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, ferma restando la legittimità degli ulteriori quesiti posti nel corso del dibattito, in particolare ad opera dei componenti del M5S.

Riconosce, invece, che la necessità di prevedere un differimento del termine per l'anno 2014, entro il quale è possibile presentare le istanze di accesso alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale costituisce un problema oggettivo, che meriterebbe pertanto una attenta considerazione.

Maino MARCHI (PD) concorda sull'opportunità di prevedere un differimento del termine per la presentazione delle domande rispetto alla scadenza del 30 settembre attualmente prevista e troppo ravvicinata. Ciò premesso, rileva che, senza una sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame, la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale non potrebbe essere attuata con riferimento all'annualità 2014.

In relazione alle altre questioni sollevate dai componenti del gruppo M5S nella seduta odierna come in quelle precedenti, precisa che da parte del Governo non è stato compiuto alcuno stravolgimento delle intenzioni del legislatore, posto che lo schema di decreto si limita a specificare nel dettaglio quanto stabilito dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014. Alla luce di ciò, considera ideologica la posizione assunta sulla questione relativa al Fondo edifici di culto dal gruppo M5S, reputando fondamentale che

la Commissione possa pervenire in tempi rapidi all'adozione del prescritto parere.

Francesco CARIELLO (M5S) evidenzia come la propria richiesta di chiarimenti in ordine alla proprietà di edifici scolastici in capo ad altri fondi immobiliari pubblici diversi dal Fondo per gli edifici di culto non possa essere definita ideologica, essendo semplicemente diretta, in caso affermativo, ad estendere l'applicazione del provvedimento ai suddetti edifici scolastici.

Maino MARCHI (PD) osserva che il rappresentante del Governo ha già risposto alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Cariello.

Francesco CARIELLO (M5S) replica che il rappresentante del Governo si sarebbe limitato ad affermare che il Fondo per gli edifici di culto è un ente pubblico.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), richiamando l'intervento del collega Brescia e l'indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia, svolta dalla VII Commissione della Camera, ricorda che, secondo il XII Rapporto su sicurezza, qualità e accessibilità a scuola, di Cittadinanzattiva, il 73 per cento degli edifici scolastici italiani presenta lesioni strutturali.

Evidenzia inoltre che gli enti territoriali proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica si sono mostrati interessati alla possibilità, introdotta dalla legge di stabilità 2014, di utilizzare le risorse relative alla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'edilizia scolastica, ma si sono trovati nell'impossibilità di presentare le relative domande per la mancata predisposizione degli appositi moduli aggiornati da parte dell'amministrazione competente. Condivide pertanto l'opportunità che, per l'annualità in corso, si disponga una proroga del termine per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo.

Nel merito del provvedimento, osserva infine che, a suo parere, il più volte ricordato edificio scolastico di proprietà

del Fondo edifici di culto sito nel comune di Monreale (PA) potrebbe presentare domanda di accesso ai contributi, in caso di necessità di interventi edilizi, anche se il provvedimento in esame non facesse riferimento esplicitamente agli immobili di proprietà del predetto Fondo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI ribadisce che il Fondo per gli edifici di culto non è un fondo immobiliare e che non esistono fondi immobiliari pubblici proprietari di edifici scolastici.

Vincenzo CASO (M5S) chiede che venga specificato che i contributi di cui al provvedimento in esame possano essere concessi per interventi edilizi riguardanti esclusivamente i locali adibiti ad aule scolastiche siti all'interno del Complesso di San Martino delle Scale nel comune di Monreale.

Chiede inoltre delucidazioni in merito alle conseguenze sulla erogazione dei contributi in questione del mancato rinnovo del contratto di locazione avente ad oggetto i predetti locali.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene opportuno precisare nel parere la data di proroga del termine per la presentazione delle domande di contributi per l'anno in corso. Chiede inoltre che venga specificato che i contributi in oggetto sono concessi a tutti gli edifici scolastici di proprietà di fondi immobiliari pubblici e che i contributi stessi sono concessi esclusivamente per le parti degli edifici utilizzate a fini scolastici.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, condivide l'opportunità di precisare nel parere della Commissione che i contributi in oggetto possano essere concessi solo relativamente alle parti di immobili effettivamente destinati ai servizi scolastici. Propone inoltre che la necessità di differire il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi sia evidenziata nelle premesse del parere medesimo.

Francesco CARIELLO (M5S) ritiene necessario prevedere che le domande possano essere presentate entro sessanta giorni dalla data di predisposizione e pubblicazione dei nuovi moduli.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene che non sia possibile una proroga del termine per la presentazione delle domande maggiore di trenta giorni.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, preso atto di quanto emerso nel corso dell'esame del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (atto n. 109);

preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo il quale:

gli interventi relativi alla nuova tipologia dell'edilizia scolastica possono essere effettuati anche su edifici siti al di fuori del territorio italiano, quali le scuole italiane all'estero di proprietà dello Stato;

l'inserimento degli immobili del Fondo edifici di culto risponde all'esigenza di non privare gli stessi della possibilità di beneficiare dei contributi, trattandosi in ogni caso di beni rientranti nella proprietà pubblica statale;

gli unici locali adibiti ad aule scolastiche di proprietà del Fondo edifici di culto si trovano nel comune di Monreale (PA), all'interno del Complesso di San Martino delle Scale, locati al Comune per esigenze didattiche;

le opere da eseguire su tali edifici ammissibili a contributo devono in ogni caso rivestire carattere straordinario, circostanza che ben può verificarsi per gli

interventi di conservazione degli immobili affidati alla gestione del Fondo edifici di culto;

il Fondo edifici di culto non è un fondo immobiliare e comunque non esistono fondi immobiliari pubblici che gestiscono edifici scolastici;

valutata l'opportunità, fermo restando che gli interventi ammessi ai contributi sono quelli relativi alle parti di immobili effettivamente destinati ai servizi scolastici, di assicurare priorità agli stabili di proprietà pubblica destinati ad edilizia scolastica che insistono sul territorio nazionale;

rilevato che il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, ha ritenuto utili i richiami agli immobili scolastici di proprietà del fondo edifici di culto, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno;

nel raccomandare, infine, che, nell'immediato futuro, la quota di competenza statale dell'otto per mille sia utilizzata per le finalità originarie previste per legge e non, come già avvenuto in altre occasioni, per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi;

preso atto dell'impegno del Governo ad adottare le opportune iniziative per differire il termine della presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di almeno 30 giorni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

fermo restando che gli interventi ammessi ai contributi sono quelli relativi alle parti di immobili effettivamente destinati ai servizi scolastici, sia assicurata priorità agli interventi destinati ad edilizia scolastica relativi ad immobili che insistono sul territorio nazionale. ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si augura che, come peraltro raccomandato nel parere, per il futuro la quota di competenza statale dell'otto per mille sia inte-

ramente utilizzata per le finalità originarie previste per legge e non, come già avvenuto in numerose occasioni, per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi.

**La seduta termina alle 16.**

ALLEGATO 1

**DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, 24 SET. 2014

Prot. n. 0073550  
Entrata prot. n. 0072533  
Allegati: 1  
Riferimento a nota n.

All'Ufficio del coordinamento  
legislativo  
Sede  
  
e, p.c. All'Ufficio legislativo  
Economia  
Sede  
  
All'Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

**OGGETTO:** A.C. 2616 – Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. Verifica delle quantificazioni.

E' stata esaminata la verifica delle quantificazioni redatta dal Servizio bilancio della Camera in merito al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si forniscono i seguenti elementi di valutazione.

Con riferimento all'articolo 5, il Servizio Bilancio chiede:

- 1) chiarimenti in ordine alla possibilità che gli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove dieci commissioni e delle nuove venti sezioni nell'ambito delle Prefetture risultino sovrastimati, tenuto conto degli effettivi tempi di operatività degli stessi;
- 2) assicurazioni in ordine alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria per quanto attiene al supporto logistico alle nuove commissioni nell'ambito delle Prefetture medesime;
- 3) se nel calcolo dei costi relativi al lavoro straordinario concorrano altre voci tenuto conto che, dai dati indicati, il costo annuo risulterebbe di circa 21.000 euro e non di 27.822 euro come riportato nella relazione tecnica;

- 4) chiarimenti sui possibili maggiori oneri derivanti dalla nuova modalità di audizione degli interessati allo status di rifugiato previste dal testo (presenza di un componente della commissione, con specifica formazione).

Per quanto concerne i punti 1) e 2), si rinvia a quanto esposto dal Ministero dell'interno con nota n. 172218/L2014001601/V del 16 settembre 2014, ivi allegata per pronta consultazione.

In relazione al punto 3), si evidenzia che oltre ai dati espressamente indicati nella relazione tecnica entrano a far parte del calcolo complessivo anche gli oneri a carico dello Stato (8,50% per IRAP e 24,20% per oneri previdenziali). Pertanto, l'importo di euro 27.822 riportato nella relazione tecnica risulta corretto in quanto comprensivo dei suddetti oneri.

Per quanto riguarda, infine, il punto 4), si fa rinvio agli elementi conoscitivi che potrà fornire il competente Ministero dell'interno.

Con riferimento all'articolo 6, per il quale il Servizio Bilancio chiede di acquisire elementi utili posti alla base delle quantificazioni delle necessità finanziarie relative al Sistema di protezione per richiedenti asilo e all'articolo 8, comma 1, per il quale il Servizio Bilancio chiede spiegazioni circa il mancato riallineamento tra gli importi degli stanziamenti della relazione illustrativa e quelli della relazione tecnica, si rinvia a quanto prospettato dal Ministero dell'interno con la citata nota n. 172218/L2014001601/V del 16 settembre 2014.

Con riferimento all'articolo 7, il Servizio bilancio chiede:


- 1) chiarimenti in ordine alla mancata quantificazione dell'importo rispetto al quale viene calcolato il 50 per cento destinato ad alcuni comuni siciliani interessati dai flussi migratori ai fini della esclusione dal patto di stabilità interno delle relative spese.
- 2) se gli oneri indicati dal testo coincidano con i presumibili fabbisogni di spesa dei comuni interessati per l'esercizio in corso, stimabili sulla base delle spese ad oggi erogate e della proiezione delle stesse su base annua.

In relazione al punto 1), ad integrazione dei chiarimenti resi dal Ministero dell'interno con la più volte citata nota n. 172218/L2014001601/V del 16 settembre 2014, si precisa che la mancata esplicitazione della grandezza finanziaria delle spese escluse dal patto di stabilità interno dipende dalla circostanza che alla data di emanazione del decreto, il 22 agosto, i dati relativi non erano ancora disponibili a causa dello slittamento del termine per l'approvazione del consuntivo, dalla scadenza del quale decorre il termine per l'invio, da parte degli enti locali, delle certificazioni attestanti il rispetto del patto di stabilità interno dalle quali, conseguentemente, è desumibile l'importo complessivo delle sanzioni irrogabili.

In relazione al punto 2), invece, si rinvia al Ministero dell'interno.

Infine, con riguardo alla richiesta di chiarimenti formulata dal Servizio Bilancio in ordine alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 1, si rappresenta che -a lla data del 18.09.2014 -risulta affluita all'articolo 22 del capitolo 2439 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 122.700.000 sufficiente a dare copertura agli oneri in discorso, così come quantificati - per l'anno 2014 -nella relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato




MODULARIO  
INTERNO 9Affari Legislativi  
Prct. Uoola del 16/09/2014  
Numero 0015923  
Classifica VII.21218/L

MOD. 40/L

# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 172218/L2014001601/V  
VIA PEC - URGENTE

Roma, 16 settembre 2014.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Ufficio Legislativo Economia
- Ragioneria Generale dello Stato

ROMA

Oggetto: Disegno di legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno (A.C. n. 2616).

In relazione alle osservazioni formulate dalla V Commissione (Bilancio) della Camera dei Deputati relativamente alle quantificazioni degli oneri finanziari relativi al disegno di legge indicato in oggetto, si rassegnano i seguenti elementi di valutazione.

**Articolo 5.**

Per quanto concerne le osservazioni relative a questa disposizione, si precisa che:

- la quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative sezioni è stata riferita ad un periodo di sei mesi tenuto conto del momento in cui è stato predisposto il provvedimento. La successiva pubblicazione del decreto nella Gazzetta del 22 agosto ha comportato un parziale disallineamento temporale tra le previsioni di spesa contenute nella relazione tecnica e l'effettivo arco temporale disponibile fino al termine del corrente esercizio finanziario;
- ~~la quantificazione degli oneri per il personale di supporto delle Commissioni territoriali è stata riferita ad un valore di costo che ha determinato una valutazione del tutto irrealistica per l'esercizio in corso e per l'esercizio successivo;~~
- il supporto logistico alle Commissioni da parte delle Prefetture non comporta oneri aggiuntivi in quanto ripropone un modello organizzativo già sperimentato per le Commissioni esistenti, che non addossa oneri ulteriori alle Prefetture che si avvalgono, a tal fine, di strutture già disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 6**

MODULARIO  
INTERNO

MOD. 41 L'

# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Per quanto concerne l'**articolo 6**, si precisa che la quantificazione delle necessità finanziarie relative al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è stata effettuata tenendo conto delle disponibilità di bilancio e conseguentemente delle ulteriori risorse necessarie all'attivazione dei posti già messi a disposizione dagli enti locali.

## Articolo 7

Per quanto concerne l'**articolo 7**, si premette che il meccanismo indicato dalla disposizione sterilizza ai fini del Patto di stabilità interno una quota parte delle spese assunte dai comuni chiamati a fronteggiare gli eccezionali flussi migratori nel limite massimo del 50 per cento delle risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione delle sanzioni a carico degli enti locali inadempienti, che sono assunte a compensazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del beneficio finanziario. L'individuazione di tale beneficio finanziario per ciascun ente locale è rimessa ad un decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 15 ottobre 2014.

Il riferimento percentuale, senza alcuna esplicitazione della grandezza finanziaria delle spese escluse dal Patto, dipende dalla circostanza che sono ancora in corso le procedure per la quantificazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse disponibili per l'anno 2014 derivanti dalla applicazione delle richiamate sanzioni. Tale preventiva determinazione costituisce premessa necessaria per l'individuazione del beneficio finanziario complessivo e la sua ripartizione tra i comuni interessati.

## Articolo 8

Le osservazioni formulate si riferiscono alle quantificazioni degli oneri finanziari dell'art. 8 del decreto-legge n. 119/2014, concernente "Misure per l'ammodernamento dei mezzi della Polizia e dei Vigili del fuoco", nella parte in cui è stato rilevato "uno scostamento di 500.000 euro e di 1,5 milioni di euro tra il valore delle spese rispettivamente autorizzate per il 2015 (40 milioni di euro) e per il 2021 (50 milioni di euro) e gli importi dei fabbisogni (40,5 milioni di euro per il 2015 e 51,5 milioni di euro) indicati dalla relazione illustrativa".

Al riguardo, nel richiamare la tabella di riepilogo degli importi indicati nelle quattro tabelle contenute nella relazione illustrativa del citato decreto-legge e riprodotte nel documento in questione (pagina 14), si segnala che non risulta corretta la differenza riferita all'anno 2016 (1,9 milioni di euro in meno rispetto allo stanziamento di 50 milioni di euro previsto per quell'anno e non 1,5 milioni di euro come riportato).

Pertanto, al fine di riallineare gli importi degli stanziamenti per gli anni 2015 (- 0,5 milioni di euro), 2016 (+ 1,9 milioni di euro), 2020 (+ 0,1 milioni di euro) e 2021 (- 1,5 milioni di euro), si trasmette l'unita scheda riepilogativa in cui sono indicati i valori corretti per ciascuna delle tabelle riportate nella relazione illustrativa, nella parte riguardante la disposizione in commento (le parti modificate sono evidenziate in carattere rosso).

## Articolo 10

MINICLARIO  
15/78/014



MOD. 4/U

*Ministero dell'Interno*  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Per quanto concerne l'art. 10, si riferisce che il provvedimento è diretto a ripartire le risorse degli introiti derivanti dal contributo versato per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, secondo le esigenze attuali del Ministero dell'Interno, tenuto conto anche quindi degli impegni già assunti con le medesime risorse nell'esercizio finanziario precedente.

Infine, si conferma che la spesa di euro 10.683.066, autorizzata dal 2015, assume una cadenza temporale annuale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

*Frattasi*

tab. 4

Arcasermamento Polizia di Stato	
2014	0
2015	5
2016	5
2017	6
2018	6
2019	6
2020	6
2021	6

tab. 3

Equipaggiamento Polizia di Stato	
2014	4,3
2015	4
2016	2,1
2017	2
2018	2
2019	2
2020	2
2021	3,5

tab. 2

Parco veicolare Vigili del Fuoco	
2014	2
2015	4
2016	6
2017	6
2018	6
2019	6
2020	6
2021	6

tab. 1

Parco veicolare Polizia di Stato	
2014	3,7
2015	3,7
2016	3,6
2017	3,6
2018	3,6
2019	3,6
2020	3,6
2021	3,5

anno	tab. 1	tab. 2	tab. 3	tab. 4	Totale (A)	Spesa autorizzata	A [B - A]
2014	3,7	2	4,3	0	10	10	0
2015	3,7	4	4	5	40	40	0
2016	3,6	6	2,1	5	50	50	0
2017	3,6	6	2	6	50	50	0
2018	3,6	6	2	6	50	50	0
2019	3,6	6	2	6	50	50	0
2020	3,6	6	2	6	50	50	0
2021	3,5	6	3,5	6	50	50	0

ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome di talidomide. Testo unificato C. 263 e abb.**

### RELAZIONE TECNICA

 <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze Roma, 11 AGO. 2014 Prot. n. 1-6915
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPEZZORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE UFFICIO IX Prot. N. 66437 Rif. Prot: Entrata N. Allegati: Risposta a nota del:	Roma, 11 AGO. 2014 All'Ufficio del Coordinamento Legislativo SEDE All' Ufficio Legislativo - Economia SEDE


**OGGETTO: AC 263 e abb.** - Testo unificato concernente modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide - Relazione tecnica.

È stata esaminata la nota del Ministero della salute prot. 4692 del 7 agosto 2014, con la quale il predetto Ministero ha trasmesso la relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che tale relazione, nello specificare l'onere annuo a regime dal 2015 derivante dal provvedimento, pari a 6.206.267 euro, non individua l'onere relativo all'anno 2014, comprensivo degli arretrati 2008-2013, che da una analisi delle informazioni riportate nella medesima relazione tecnica, dovrebbe essere dell'ordine di circa 42.000.000 di euro. Pertanto, la relazione tecnica non può essere positivamente verificata.

In ogni caso, la quantificazione dell'onere a regime risulta significativamente superiore alla copertura indicata al comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento, pari a 600.000 euro annui.

Il Ragioniere Generale dello Stato





## Ministero della Salute

Modifica all'art. 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (AC 263 Fucci, AC 843 Piazzoni, AC 858 Miotto)

### RELAZIONE TECNICA

#### SEZIONE I

*(descrizione dell'innovazione normativa)*

La finalità del testo unificato in oggetto, risultante dagli emendamenti approvati, è quella di estendere l'arco temporale entro il quale è possibile riconoscere ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia, della macromelia, l'indennizzo di cui all'art. 2 comma 363 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In tal senso occorre considerare che ad oggi il comma 1 - bis dell'art. 31 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, già dispone che l'indennizzo possa essere erogato a favore dei soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965. Con il presente provvedimento si anticipa il termine iniziale all'anno 1958 e si posticipa quello finale all'anno 1966.

Descrizione delle disposizioni ai fini delle possibili conseguenze finanziarie, che presentano profili di competenza per il Ministero della Salute.

Si evidenzia che lo stanziamento iniziale operato dalla legge di bilancio annuale è pari a 10 milioni di euro; a fronte di tale stanziamento annuale, l'onere finanziario derivante dalla corresponsione degli indennizzi vigenti è attualmente di gran lunga superiore e si attesta intorno a 18 milioni di euro annui.

Gli arretrati sono liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008 - anche in presenza di una domanda presentata in data successiva - come previsto dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

L'80% dei soggetti indennizzati fino ad oggi appartiene alle prime tre categorie di ascrivibilità del danno di cui alla tabella prevista dalla vigente normativa e la media relativa agli arretrati calcolati fino al 31 dicembre 2013 per le prime tre categorie è pari ad euro 290.904,12, mentre per le ultime cinque categorie è pari ad euro 216.715,87. Gli arretrati - calcolati fino al 31.12.2013 - da liquidare ad ognuno dei futuri indennizzati sono pertanto pari ad euro 276.066,47 (a tale dato si arriva considerando che l'80% dei danneggiati appartiene alle prime tre categorie e il 20% alle ultime cinque).

Oltre a questo importo da liquidare come arretrati calcolati fino al 31 dicembre 2013, occorre aggiungere tutte le annualità successive, per circa trent'anni, tenendo conto che il soggetto indennizzato ha circa 50 anni. La media per le prime tre categorie relative alle annualità dell'indennizzo del 2013 è pari a € 50.306,41, importo che moltiplicato per 30 anni fornisce un risultato di euro 1.509.192,40 per n. 1 indennizzato. Ora se si somma l'80% di euro 1.509.192,40 per le prime tre categorie al 20% di euro 1.124.308,32 (prodotto fra la media delle annualità per il 2013 per le ultime cinque categorie e 30 - numero di anni -) si arriva ad euro 1.432.215,58 per n. 1 indennizzato come costo approssimativo per 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Sommando gli arretrati pari a euro 276.066,47 ad euro 1.432.215,58 si arriva ad euro 1.708.282,05 come costo totale per n. 1 indennizzato.

L'indennizzo viene rivalutato anno per anno in base al tasso di inflazione programmata, pertanto l'importo complessivo indicato è più basso rispetto a quello effettivo. Vanno pertanto aggiunti circa euro 24.000,00 per un totale di euro 1.732.282,05.


Sulla base del parere reso in data 1° luglio 2010 dall'Istituto Superiore di Sanità, si può prevedere un numero di circa 130 ulteriori indennizzati per effetto dell'ampliamento dell'arco temporale; l'importo totale per 30 anni è così pari a euro 225.196.666,50 con un ulteriore onere annuale pari a euro 6.206.267,53.

Concludendo alla luce delle considerazioni sopra svolte e per gli aspetti di competenza, si può ritenere che la copertura finanziaria individuata dal comma 3 art. 1-bis del testo unificato in esame (pari ad 600.000 euro a decorrere dal 2014 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307) non sia congrua. Si osserva, inoltre, che non è nelle correnti disponibilità di bilancio di questo Ministero un congruo stanziamento, tale da garantirne la copertura finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



11 AGO 2014